



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 546 del 21 gennaio 2011

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi – Campagna 2010 /2011.

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la legge n. 428/1990 del 29 dicembre 1990 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)”;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010 relativo a: “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010;

Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Considerato che le Regioni e le Province autonome possono destinare al finanziamento della distillazione di crisi le risorse originariamente destinate ad altre misure previste dal piano di sostegno;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 20 gennaio 2011

DECRETA:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- *ICQRF*: Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella n.42 - 00187 Roma;
- *Ufficio dell'Agenzia delle Dogane*: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;
- *Agea*: Organismo di Coordinamento Agea;
- *Agea OP*: Organismo pagatore Agea;
- *Produttore*: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto;
- *Dichiarazione vitivinicola*: la dichiarazione di vendemmia e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;
- *Distillatori*: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Art. 2
(Norme generali)

1. E' attivata, per la campagna 2010/2011, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, così come definito all'Allegato III, punto 1, del Reg. CE 1234/07, avente una gradazione alcolica minima di 10° vol e dei vini a denominazione di origine protetta ed



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

indicazione geografica protetta, aventi una gradazione alcolica non inferiore a quella prevista nei relativi disciplinari di produzione.

2. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all'obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole, stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina, come risultante dalla dichiarazione di giacenza al 31 luglio 2010, e che figura nei registri di cantina alla data di presentazione del contratto.
3. Il contratto di distillazione è concluso tra produttore e distillatore e non è trasferibile.
4. L'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.
5. Qualora il vino avviato alla distillazione abbia formato oggetto di arricchimento, il prezzo minimo di acquisto, di cui all'articolo 4, è ridotto in misura pari all'aiuto percepito per tale misura.
6. I contratti di distillazione sono presentati secondo le modalità che saranno definite da Agea.

Art. 3

(Vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica)

1. La distillazione dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta è consentita a condizione che sia assunto l'impegno di procedere, nella campagna 2011/2012, alla riduzione di almeno il 20% delle rese previste dal disciplinare delle denominazioni d'origine protette e/o delle indicazioni geografiche protette per le quali si chiede l'attivazione della distillazione di crisi.
2. Il provvedimento di riduzione delle rese della denominazione geografica protetta è emanato dalla Regione nel cui territorio si produce il relativo vino per il quale viene richiesta la distillazione di crisi sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 61/2010. Per le indicazioni geografiche protette, il provvedimento di riduzione della resa è emanato dalla Regione nel cui territorio si produce il vino per il quale viene richiesta l'attivazione della distillazione di crisi, previa consultazione della relativa filiera.
3. Il vino avviato alla distillazione deve possedere i requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione nonché la prescritta certificazione attestante l'idoneità del vino ad essere immesso al consumo.
4. Ai fini della individuazione delle tipologie dei vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta da avviare alla distillazione, le Regioni fanno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale delle Politiche comunitarie e internazionali di mercato, entro il 28 febbraio 2011, apposita richiesta supportata da idonea documentazione attestante lo stato di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

crisi delle produzioni coinvolte, il quantitativo dei vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta per il quale si rende necessario il ricorso alla misura, espresso in ettolitri, i criteri per la determinazione del prezzo minimo di acquisto ed il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

5. Con successivo decreto ministeriale è dichiarato lo stato di crisi di mercato dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta per i quali è richiesta l'attivazione della misura della distillazione di crisi. Nel medesimo provvedimento è indicato, altresì, il prezzo minimo di acquisto del vino a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Entità del sostegno)

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino non a denominazione di origine consegnato alla distillazione è pari a 1,75 euro per % vol/hl.
2. Il prezzo minimo di acquisto dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione di origine protetta non può superare il 65% del prezzo di mercato di ciascun vino oggetto di distillazione, come risultante dai bollettini ufficiali delle Camere di Commercio nel semestre antecedente la richiesta. Tale prezzo è espresso in % vol/hl.
3. Per l'alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti è corrisposto al distillatore un aiuto pari al prezzo minimo riconosciuto al produttore maggiorato dei costi di trasporto e trasformazione fissati in 0,20% euro vol/hl. L'aiuto è corrisposto a condizione che sia fornita la prova del pagamento al produttore, entro i termini stabiliti, del prezzo minimo di acquisto previsto ai commi 1 e 2, nonché siano rispettate le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni Agea.
4. Il prezzo minimo di acquisto, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, è corrisposto dal distillatore al produttore entro due mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
5. Il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, può chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, secondo le modalità che saranno impartite da Agea, a condizione che costituisca una cauzione pari al 120% dell'aiuto calcolato in % vol/hl percepito in relazione al vino oggetto del contratto approvato.

Art. 5
(Controlli)

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo, della presenza del denaturante e della certificazione attestante che il vino è a denominazione di origine protetta, viene effettuato dall'ICQRF. I controlli sono effettuati conformemente al Titolo V del regolamento CE n.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

555/2008. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all'Ufficio periferico dell'ICQRF competente per il territorio, la comunicazione contenente le indicazioni previste all'articolo 3 del DM 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell'estrazione del vino dallo stabilimento per essere avviato alla distillazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonché l'indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale verrà avviato il vino da distillare.
3. L'ICQRF comunica all' OP Agea ed al Ministero, l'esito dei controlli svolti.
4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento CE n. 555/2008, il controllo presso il distillatore è effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane che verifica:
 - l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
 - che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento CE 436/09 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti: convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad "1" .
 - che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.

5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'Ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 4, primo trattino.
6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalità stabilite da Agea.

Art. 6
(Domanda di aiuto)

1. Per beneficiare dell'aiuto il distillatore presenta all' OP Agea, entro il termine e con le modalità definite da Agea, una domanda di aiuto per l' alcool ottenuto dalla distillazione.
2. La domanda deve contenere almeno:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- la prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
- il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
 - a. della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
 - b. del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;
- la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
- l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°;
- in caso di vino a denominazione di origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta, la documentazione di cui all'articolo 3 comma 3 del presente decreto.

Art. 7

(Termini e modalità)

1. Le modalità necessarie per rendere applicabile la misura della distillazione di crisi, con tutte le indicazioni previste dal presente decreto, sono definite da Agea.
2. I termini per la consegna in distilleria del vino oggetto dei contratti approvati nonché i termini per la distillazione dello stesso vino sono individuati da OP Agea.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Entro il 28 febbraio 2011 le Regioni comunicano al Ministero il fabbisogno finanziario richiesto e l'ammontare dei fondi da destinare al finanziamento della misura, nel limite massimo del 10% del budget regionale, come ripartito con decreto ministeriale 26 luglio 2010, nonché la corrispondente rimodulazione delle risorse assegnate alle altre misure. Alla comunicazione è allegata la documentazione attestante lo stato di crisi di tutte le produzioni coinvolte.
2. Il Ministero adotta il provvedimento di apertura della distillazione di crisi che contiene, oltre all'individuazione dei vini ammissibili alla distillazione, anche l'ammontare dello stanziamento complessivamente assegnato alla misura.
3. Il Ministero può autorizzare le Regioni che hanno fatto richiesta di attivazione della misura



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

entro il termine del 28 febbraio 2011 a superare il limite del 10% del proprio budget, di cui al comma 1, qualora altre Regioni non abbiano presentato medesima istanza entro il predetto termine o l'abbiano presentata per una percentuale inferiore al 10%, purché sia garantito il rispetto dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.
5. L'OP Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione nonché il quantitativo di vino effettivamente distillato, entro termini stabiliti dalla stessa.
6. Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate nel rispetto dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
F/TO GALAN